

La mediazione a tappe

LA CONTROVERSIA

- Se sorge una controversia in materia civile o commerciale (che riguardi diritti disponibili) è possibile risolverla attivando un procedimento di mediazione
- In alcune materie il tentativo di mediazione costituisce

condizione di procedibilità della domanda giudiziale: occorre cioè attivare un procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice

- Alla mediazione si può arrivare anche per ordine del giudice

che, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o comunque prima della discussione della causa, anche in appello, può stabilire che le parti tentino di trovare un accordo

L'INCONTRO CON L'AVVOCATO

- La parte che intende avviare la mediazione deve rivolgersi a un avvocato
- Se la parte si rivolge all'avvocato per fare causa alla controparte, il legale deve informare l'assistito della possibilità di avvalersi della mediazione e delle agevolazioni

fiscali. L'avvocato deve anche informare l'assistito dei casi in cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. Se vengono violati gli obblighi di

informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

- Per avviare il procedimento l'avvocato presenta la domanda di mediazione presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per

la controversia

- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente

competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza

LA NOMINA DEL MEDIATORE

- Al momento della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile

dell'organismo designa un mediatore. Nelle controversie che richiedono specifiche

competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari

Entro 30 giorni

IL PRIMO INCONTRO

- Il responsabile dell'organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda
- Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato

- La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad

assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante

- Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione